

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 133)

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro dell'Interno**

(RESTIVO)

**di concerto col Ministro del Tesoro e « ad interim » del Bilancio  
e della Programmazione Economica**

(COLOMBO)

**e col Ministro delle Finanze**

(FERRARI AGGRADI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 AGOSTO 1968

Modifica dell'articolo 8 della legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente integrazioni dei bilanci comunali e provinciali delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 4 novembre 1963, n. 1457, che dettò provvidenze a favore dei Comuni sinistrati per effetto della catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963, fu prevista anche (art. 9) la concessione di contributi integrativi, per il pareggio economico dei bilanci, alle Amministrazioni provinciali di Belluno e di Udine ed ai comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore e Soverzene, in aggiunta agli altri contributi attribuiti alle Amministrazioni deficitarie dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, ed alla autorizzazione ad assumere i mutui di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogo-

tenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, per la parte di disavanzo non coperta dai contributi statali.

I relativi provvedimenti, secondo il terzo comma dell'articolo 9 suddetto, erano adottati con decreto del Ministro dell'interno, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale e di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, in sede di approvazione dei bilanci di dette Amministrazioni.

L'articolo 9 della citata legge 4 novembre 1963, n. 1457, è stato sostituito dall'articolo 8 della legge 31 maggio 1964, n. 357, il quale ha stabilito che alle suddette Amministrazioni, nonchè ai comuni di Ponte nelle

Alpi, Erto e Casso, Claut, Cimolais, Andreis e Barcis sono concessi fino al 31 dicembre 1965 contributi fino al conseguimento del pareggio economico del bilancio (in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 56), mediante decreto del Ministro dell'interno, su proposta della Giunta provinciale amministrativa.

L'articolo 2 del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1333, convertito con legge 9 febbraio 1966, n. 20, ha prorogato la concessione degli anzidetti contributi fino al 31 dicembre 1968 ed è in corso di presentazione altro disegno di legge relativo ad un'ulteriore proroga per il biennio 1969-1970.

Le anzidette disposizioni, che sono dirette ad assicurare il pareggio dei bilanci degli enti colpiti dalla catastrofe del Vajont sollevandoli dall'onere della contrattazione dei mutui, dovrebbero però essere integrate, ai fini di un necessario coordinamento, ripristinando i poteri della Commissione centrale per la finanza locale così come era già previsto dalla originaria legge 4 novembre 1963, n. 1457.

Il ripristino di tali poteri con un'apposita norma procedurale appare indispensabile perchè, in assenza di essa, operano le regole generali relative al controllo sui bilanci.

Per dette regole generali, dunque, il controllo sui bilanci deficitari delle Provincie e dei Comuni con una popolazione fino a 20.000 abitanti viene effettuato dalle Giunte provinciali amministrative e, per i Comuni con popolazione superiore o che siano capoluoghi di provincia, da parte della Commissione centrale per la finanza locale; senonchè è da tener presente che nella Regione Friuli-Venezia Giulia, secondo quanto stabilito dall'articolo 60 dello Statuto speciale di autonomia e dall'articolo 6 delle norme di attuazione in materia di controllo sugli atti delle Provincie e dei Comuni approvate con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 960, le attribuzioni della Giunta provinciale amministrativa riguardanti i bilanci sono esercitate dall'organo regionale di controllo.

Ne consegue che gli stati di previsione da integrare sono approvati dalla Giunta provinciale amministrativa di Belluno per quan-

to riguarda le Amministrazioni territoriali che appartengono al Veneto, mentre sono sottoposti ai Comitati di controllo della Regione del Friuli-Venezia Giulia per quanto riguarda le Amministrazioni della zona friulana. Ciò importa, in sostanza, che il controllo in sede periferica è effettuato da organi distinti, per di più appartenenti a soggetti diversi (Stato e Regione) i quali operano inevitabilmente secondo criteri difformi.

Il Ministero dell'interno, competente a disporre la integrazione ed al quale, a tal fine, ciascuno degli organi suddetti indirizza le proprie proposte, viene perciò a trovarsi in una posizione di evidente disagio. D'altra parte, poichè con i contributi, nei limiti dello stanziamento all'uopo previsto dallo Stato, va assicurato il pareggio dei bilanci degli enti interessati, il Ministero stesso non può limitarsi a registrare i disavanzi ma deve logicamente procedere ad un esame pieno dei bilanci medesimi per verificare se il fabbisogno di spesa calcolato sia giustificato dalle effettive esigenze delle Amministrazioni.

Ora, appunto per consentire che l'esame degli stati di previsione, mediante criteri di valutazione uniformi, sia legittimamente effettuato dall'Amministrazione centrale con pienezza di poteri ed ai fini di una razionale ripartizione del fondo di integrazione tra le Amministrazioni interessate, si rende necessario restituire alla Commissione centrale il potere sia di approvazione dei bilanci in parola sia di proposta in ordine alla concessione dei contributi.

La proposta modificazione dell'articolo 8 della legge 31 maggio 1964, n. 357, rientra, d'altronde, esattamente nel quadro normativo delineato dall'articolo 6 delle già richiamate norme di attuazione dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di controllo sugli atti delle Provincie e dei Comuni approvate con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 960, per il quale sono state escluse dal trasferimento alla Regione le attribuzioni che, in ordine ai bilanci, ruoli organici e relative norme regolamentari ed assunzione di

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mutui, le leggi vigenti demandano alla Commissione centrale per la finanza locale.

La riserva predetta, che concerne le Amministrazioni territoriali deficitarie, è stata disposta dalle norme di attuazione in considerazione degli oneri che dagli atti suelencati possono derivare per la collettività nazionale, stante gli strumenti di finanza straordinaria apprestati per il ripiano dei disavanzi con il concorso dello Stato; nè appare possa dubitarsi che la riserva medesima si riferisca non soltanto alle attribuzioni demandate alla Commissione centrale dalle leggi vigenti al momento dell'emanazione delle norme di attuazione, ma anche a quelle altre che lo Stato, nella sua discrezionalità, riterrà di adottare nella materia avvalendosi dello strumento della legge ordinaria e senza necessità di ricorrere alla legge costituzionale.

Posto in evidenza che la Commissione centrale eserciterà i suoi poteri sentito il parere dei competenti organi regionali di controllo e che le misure proposte hanno carattere transitorio, si confida nella sollecita approvazione dell'allegato disegno di legge al fine di definire tempestivamente i bilanci degli Enti interessati.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

La concessione di contributi integrativi di cui all'articolo 9 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'articolo 8 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e alle successive norme di proroga è disposta con decreto del Ministro dell'interno, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale, alla quale è anche deferita l'approvazione dei bilanci degli enti interessati.